

Seminario

FORMAZIONE CONTINUA: UN OBBLIGO, UN'OPPORTUNITA'

Intervento:

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA DEI PERITI INDUSTRIALI

Relatore

Per. Ind. Fabio BONALUMI

*Consigliere Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi con
delega in materia di formazione*

Sabato 21 aprile 2018 | Sala Venere – Enterprise Hotel – Corso Sempione 91 - Milano



ANNIVERSARIO

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI



Premessa:

l'obbligo della formazione continua imposto ai professionisti di area tecnica costituisce un impegno da non sottovalutare, ma anche un'importante opportunità per mantenere un livello elevato di professionalità e, in generale, migliorare la qualità dei servizi offerti ai clienti fruitori.

La ***formazione continua***, o “***aggiornamento della competenza professionale***”, è fondamentale per il presente e per il futuro della nostra Categoria.

E' pertanto necessario che i documenti finalizzati a disciplinarla e ad attuarla siano chiari, efficaci, esaustivi e in grado di cogliere obiettivi, quali lo stabilire le modalità e le condizioni per assolvere al meglio l'obbligo formativo e l'uniformarne l'attività su tutto il territorio nazionale.

Entriamo nel merito:

I documenti di riferimento a nostra disposizione sono:

- il Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua, in vigore dal 1° gennaio 2017 e le relative linee guida (ha sostituito la versione pubblicata in data 31/12/2013)
- la disposizione del CNPI con Prot. 1235/SM/vc del 12 aprile 2017
- la disposizione del CNPI con Prot. 1550/RDA/ff del 15 maggio 2017
- la disposizione del CNPI con Prot. 506/GG/vc del 9 febbraio 2018

I principali contenuti del Regolamento sulla Formazione Continua

- modalità e condizioni per assolvere l'obbligo dell'aggiornamento professionale
- requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento
- il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua
- il registro della formazione continua

Le Linee Guida disciplinano quanto previsto nel Regolamento.

I principali contenuti della disposizione del CNPI del 12/04/2017

- approfondimento dedicato alla certificazione delle competenze (sistema di valutazione complessivo di conoscenze, abilità e saperi rilasciato da organismi abilitati alla valutazione e certificazione)
- approfondimento dedicato all'apprendimento informale (quello che si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi nell'esercizio della professione di perito industriale nelle situazioni, nonché nelle interazioni del lavoro quotidiano)
- ulteriori aspetti introdotti dal Regolamento (riduzione dall'impegno formativo, esenzione temporanea, esonero, attestato di formazione continua)

I principali contenuti della disposizione del CNPI del 15/05/2017

- regolamento interno sul disciplinare
- nuova direttiva su sanzioni disciplinari per l'inosservanza della formazione continua

Costituita una linea di indirizzo sulle sanzioni disciplinari per l'inosservanza della formazione continua.

L'intento è quello di garantire caratteristiche di equilibrio, proporzionalità ed uniformità delle decisioni dei Consigli di disciplina, fatta salva comunque l'autonomia di giudizio di questi ultimi.

I principali contenuti della disposizione del CNPI del 09/02/2018

Chiarimenti su aspetti relativi al Regolamento e alle Linee Guida:

- nel quinquennio formativo ci sono due regimi di regole (1/1/2014÷31/12/2016 e una a partire dal 1/1/2017), con deroga per la riduzione a 40 CFP per chi abbia superato il 65° anno d'età
- tutti gli incontri tecnici, i seminari e i convegni contribuiscono al conseguimento di CFP senza limite massimo
- almeno 3 CFP annui (15 nel quinquennio) devono essere acquisiti in materia di etica, deontologia, previdenza; obbligo che vale anche per chi ha diritto alla riduzione dell'obbligo formativo
- all'alternanza scuola/lavoro sono riconosciuti gli stessi CFP dell'attività svolta a favore di praticanti (rif.: Circolare 6/18 del 27/02/2018 del nostro Collegio)

- alla partecipazione a lavori di organismi di rappresentanza della Categoria possono essere assegnati fino a 3 CFP ad incarico con un massimo di 50 CFP nel quinquennio
- alla docenza per attività formative possono essere assegnati fino a 2 CFP per ogni ora di docenza non ricondotta all'attività di insegnante, con un massimo di 50 CFP nel quinquennio
- all'apprendimento informale sono riconosciuti massimo 75 CFP nel quinquennio, con valutazione discrezionale dell'Ordine territoriale (eventuale aggiornamento delle disposizioni dopo il primo quinquennio)
- l'eccedenza di CFP nel quinquennio può essere assegnata al quinquennio successivo, tranne i casi in cui le eccedenze siano costituite da attività per le quali sia previsto un limite massimo

■ aggiornamenti di «Albo Unico»:

- la riduzione dell'impegno formativo minimo ha decorrenza automatica dalla data di sussistenza del requisito, anziché dalla data in cui la richiesta viene acquisita dal sistema
- nuova funzione che permette agli iscritti di allegare documentazione unitamente all'invio delle autocertificazioni
- attribuzione dei CFP per tipologia di attività, limitatamente al valore massimo stabilito nel quinquennio
- predisposizione di un modello formativo di attestato di formazione continua che riconosca l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo
- in corso proposta di revisione delle procedure disciplinari, per sostenere l'attività dei Consigli di Disciplina in relazione anche alle violazioni degli obblighi formativi

Verifica della propria dotazione di CFP:

- Collegarsi al sito www.albunicoperind.it (consultabile previa registrazione)



- Inserire il proprio Codice Fiscale e il codice di sicurezza indicato nella pagina con la scritta «**Creazione account**»
- Cliccare sul tasto « **Richiedi**  », giungerà una e- mail con *username* e *password* provvisoria
- Tornare alla home page del sito www.albunicoperind.it e cliccare sul tasto 
- Inserire le credenziali ricevute e cliccare su «**Accedi**»: vi troverete nella vostra area riservata dove potrete controllare lo stato dei vostri **CFP** nella sezione dedicata.

(rif.: Circolare 8/18 del 26/03/2018 del nostro Collegio)

La disciplina emerge dalla lettura combinata dei precedenti provvedimenti:

QUINDI COME CI ORIENTIAMO?

Iniziamo a riassumere le modalità di acquisizione dei
Crediti Formativi Professionali

ATTIVITA'	TIPOLOGIA	MODALITA'	CFP	NOTE
Corso di formazione	Lezione frontale	Durata minima 4 ore	1 CFP per ogni ora	Previsti ulteriori 3 CFP se è prevista una prova finale da superare (*)
Corso di formazione	Formazione a Distanza (FaD)	Durata minima 2 ore	1 CFP per ogni ora	Previsti ulteriori 3 CFP se è prevista una prova finale da superare (*)

ATTIVITA'	TIPOLOGIA	MODALITA'	CFP	NOTE
Incontri tecnici, seminari e convegni	Presenza in aula	Durata tra 3 e 6 ore	1 CFP per ogni ora	
Corsi universitari (**)			2 CFP per ogni CFU	
Formazione abilitante			1 CFP per ogni ora	Se il corso dura più di 80 ore, attribuiti massimo 80 CFP

ATTIVITA'	TIPOLOGIA	MODALITA'	CFP	NOTE
Apprendimento in servizio			CFP Attribuiti dal Collegio	Il numero dei CFP dipende dalla documentazione prodotta
Apprendimento informale			CFP Attribuiti dal Collegio	Il numero dei CFP dipende dalla documentazione prodotta (massimo 75 CFP nel quinquennio)

ATTIVITA'	TIPOLOGIA	MODALITA'	CFP	NOTE
Docenze			2 CFP per ogni ora di docenza	Nel quinquennio ottenibili massimo 50 CFP
Relatore in convegni			Fino a 3 CFP per evento	Nel quinquennio ottenibili massimo 50 CFP
Redazione e pubblicazione di libri o pubblicazioni				Nel quinquennio ottenibili massimo 50 CFP

ATTIVITA'	TIPOLOGIA	MODALITA'	CFP	NOTE
Partecipazione a lavori di organismi di rappresentanza			Fino a 3 CFP per incarico	Nel quinquennio ottenibili massimo 50 CFP
Partecipazione alla preparazione delle norme				Nel quinquennio ottenibili massimo 35 CFP
Formazione svolta a praticante o alternanza scuola-lavoro		Non inferiore a sei mesi		Nel quinquennio ottenibili massimo 50 CFP (***)

ATTIVITA'	TIPOLOGIA	MODALITA'	CFP	NOTE
Attività di commissario d'esame			Fino a 15 CFP per sessione	
Certificazione della competenza			Dipende dai documenti prodotti	<p>Nel quinquennio ottenibili massimo 75 CFP.</p> <p>Superamento esami: n°3 CFP cad. (se sono previste più prove).</p> <p>Acquisizione certificato di competenza: da 5 CFP a 15 CFP per tipologia di certificazione.</p>

Legenda:

CFP = Crediti Formativi Professionali

CFU = Crediti Formativi Universitari

(*) se è prevista una prova finale, occorre superarla per ottenere tutti i CFP attribuiti all'evento formativo

(**) per tipologie di corsi diversi da quelli universitari la valutazione per il riconoscimento dei CFP è demandata al CNPI

(***) il numero massimo di 50 CFP nel quinquennio per formazione svolta a favore di praticanti è indipendente dal numero dei praticanti.

FaD: Formazione a Distanza di diverse tipologie, erogata attraverso una piattaforma applicativa, che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo.

Apprendimento informale:

quello che prevede il perseguimento di scopi educativi e formativi, oltre allo svolgimento dell'attività professionale in forma innovativa ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo, dimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. In quest'apprendimento è compreso il volontariato e il servizio civile nazionale e privato sociale. Per l'attribuzione dei CFP relativi all'apprendimento informale il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha introdotto un'apposita autocertificazione dell'iscritto.

Apprendimento in servizio:

quello svolto dal professionista che opera alle dipendenze di enti pubblici e/o privati, a seguito di obbligo contrattuale o di esplicita richiesta da parte del datore di lavoro.

Organismi di rappresentanza:

sono il Consiglio Nazionale, i Consigli territoriali dell'ordine, i consigli di disciplina, i gruppi di lavoro e le commissioni di studio, ecc.

Organismi di normazione:

CEI, UNI, CTI, eccetera.

Formazione abilitante:

quella che permette di acquisire nuove competenze, finalizzate o comunque compatibili con l'ampliamento del proprio orizzonte di lavoro.

Formazione acquisita all'estero:

possono essere assegnati CFP tramite produzione di documentazione in lingua italiana.

Proseguiamo con le domande e risposte
rivolte con maggior frequenza
(FAQ)

1) Quanti Crediti Formativi Professionali (CFP) devo acquisire nel quinquennio 2014÷2018?

In generale, a partire dal 1/1/2014 è necessario acquisire 120 CFP.

Di questi, almeno 3 CFP annui (15 CFP nel quinquennio) in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza, i riferimenti alla regolamentazione professionale e la partecipazione alle assemblee del Collegio provinciale.

Premesso che il periodo di controllo dell'adempimento formativo è il quinquennio, l'iscritto dovrà acquisire nel corso dell'anno (1° gennaio ÷ 31 dicembre) almeno 15 CFP (tuttavia l'inadempienza del minimo annuale non costituisce illecito disciplinare).

I CFP acquisiti nel 2013 per mantenere abilitazioni speciali conseguiti con formazione abilitante possono essere attribuiti al computo del primo quinquennio.

2) *Ci sono delle eccezioni?*

Chi ha superato i 65 anni d'età dovrà garantire un impegno formativo in 5 anni, tale da acquisire complessivamente 40 CFP.

Per i nuovi iscritti l'obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione.

Per chi certifica il non esercizio della professione l'impegno formativo previsto è quello di ottenere nel quinquennio 40 CFP.

La riduzione ha decorrenza automatica dalla data di sussistenza del requisito, anziché dalla data in cui la richiesta viene acquisita dal sistema di "Albo Unico".

Attenzione, i 15 CFP nel quinquennio per attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza, e i riferimenti alla regolamentazione professionale, mai sono soggetti a riduzione.

3) Quali sono gli eventi che mi permettono di acquisire crediti formativi deontologici?

Sono i corsi/incontri sul Codice di deontologia, sulla previdenza (EPPI incontri) o sulle norme che regolano il procedimento disciplinare a carico degli iscritti, le assemblee degli iscritti al Collegio Provinciale.

Sulla piattaforma “e-Academy” sono presenti diverse attività formative gratuite di contenuto deontologico.

4) Nel mio caso, all'interno del quinquennio di riferimento (2014÷2018) ci sono periodi a diverso regime di limite minimo di CFP obbligatori, ciò in quanto compirò i 65 anni d'età all'interno del quinquennio: come sono computati i CFP?

La riduzione dell'obbligo formativo (da 120 CFP a 40 CFP) opera indipendentemente dal regime in vigore al momento del compimento del 65° anno.

5) *L'impegno formativo può essere temporaneamente interrotto?*

Si, per gravidanza (maternità/paternità) fino a tre anni d'età del figlio, per interruzione documentata dell'attività professionale per almeno 4 mesi consecutivi. In questo caso l'esenzione dall'obbligo formativo non preclude lo svolgimento dell'attività professionale e comporta la riduzione del debito formativo (il periodo di esenzione è sottratto dal quinquennio, lo stesso dicasi per i CFP da ottenere nel periodo d'esenzione stesso).

6) *Si può essere esonerati dall'impegno formativo?*

Si, se si è iscritti a più ordini professionali e si sceglie di fare formazione con un ordine professionale diverso dal nostro. L'esonero deve intendersi per l'iscrizione in più Albi Professionali nel medesimo settore di specializzazione; l'esonero non è consentito nel caso di iscrizione in altro Albo in un settore di diversa specializzazione. In questo caso può essere riconosciuta la formazione svolta per l'aggiornamento dell'altra professione solo se compatibile con il settore professionale del perito industriale.

7) Cosa succede se non si adempie all'obbligo formativo?

Violare l'obbligo formativo quinquennale costituisce illecito disciplinare, come da comma 1 art. 7 del D.P.R. n.137/2012; il Collegio ha il compito / dovere di segnalare ciò all'organismo territoriale di disciplina competente per territorio, che opererà di conseguenza.

Inoltre:

- il deficit formativo compreso tra 90 e 120 CFP può essere colmato nel semestre successivo alla scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi del quinquennio già in corso
- l'iscritto che raggiunge nel quinquennio meno di 90 CFP è soggetto ad “avvertimento”
- l'iscritto che raggiunge nel quinquennio meno di 40 CFP è soggetto a “censura”
- l'iscritto che raggiunge nel quinquennio meno di 20 CFP è soggetto a “sospensione”
- l'iscritto che non raggiunge nel quinquennio i 15 CFP previsti per attività formative inerenti etica, deontologia, previdenza e regolamento dell'Ordine, è soggetto ad “avvertimento”

Per chi è stato autorizzato ad ottenere 40 CFP nel quinquennio (vedi precedente punto 2):

- il deficit formativo compreso tra 30 e 40 CFP può essere colmato nel semestre successivo alla scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi del quinquennio già in corso
- l’iscritto che raggiunge nel quinquennio meno di 30 CFP è soggetto ad “*avvertimento*”
- l’iscritto che raggiunge nel quinquennio meno di 13 CFP è soggetto a “*censura*”
- l’iscritto che raggiunge nel quinquennio meno di 7 CFP è soggetto a “*sospensione*”
- l’iscritto che non raggiunge nel quinquennio i 15 CFP previsti per attività formative inerenti etica, deontologia, previdenza e regolamento dell’Ordine, è soggetto ad “*avvertimento*” (n.b.: come già detto, questi 15 CFP non sono soggetti a riduzione).

Per i periodi a “*regime misto*” (normale, ridotto, con esenzione) si determina il limite minimo di CFP nel quinquennio in relazione alla quota parte dei mesi trascorsi nei rispettivi regimi.

In caso di *recidiva inosservanza* di precetti in materia di formazione (caso di sanzioni subite in due quinquenni successivi) l’organo disciplinare deve adottare la sanzione immediatamente più elevata rispetto a quella che sarebbe spettata ove non ci fossero stati i presupposti della recidiva.

La sanzione della sospensione non esonera il professionista dall’obbligo della formazione continua nel periodo di sospensione.

L’irrogazione di una sanzione disciplinare per inadempienza non comporta il recupero del debito formativo maturato.

8) Posso svolgere attività formative non organizzate dal mio Collegio?

Si, in questo caso, entro il 31 gennaio di ogni anno occorre presentare al Collegio di appartenenza la documentazione inerente questo tipo di formazione: autocertificazioni e relativa documentazione possono essere allegate sulla piattaforma di “Albo Unico”.

9) *Ho conseguito un surplus di CFP rispetto a quelli da ottenere, perdo quelli in eccesso?*

Il surplus di CFP conseguiti nei periodi di riferimento possono essere assegnati all'anno successivo e/o al quinquennio successivo, ad eccezione dei casi in cui le eccedenze riguardino attività ove è previsto un limite massimo.

Per i corsi di formazione i crediti sono attribuiti con riferimento all'anno nel quale il corso è portato a compimento.

10) Posso acquisire CFP partecipando alle riunioni dei gruppi specialistici del Collegio?

Per potere assegnare i CFP la riunione deve possedere le caratteristiche di un “incontro tecnico”: quindi evento con carattere monotematico e informativo di durata compresa tra 3 e 6 ore, con docente provvisto di idoneo curriculum. Non sempre le riunioni dei gruppi specialistici possiedono queste caratteristiche.

11) Posso acquisire CFP partecipando alle assemblee del Collegio?

La partecipazione alle assemblee del Collegio permette di ottenere CFP riguardanti la regolamentazione dell'ordine, che l'iscritto deve acquisire in numero di almeno 3 all'anno, per un totale di 15 nel quinquennio.

12) Come posso acquisire l'attestato di formazione continua, che prova l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo?

Si tratta di un attestato riferito al quinquennio, quindi legato all'acquisizione dei previsti 120 CFP in 5 anni.

Il modello sarà pubblicato sulla piattaforma "Albo Unico", i primi attestati saranno rilasciati nel 2019.

**MODELLO RICHIESTA
RIDUZIONE OBBLIGO
FORMATIVO**

Spett.le
Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
delle Province di Milano e Lodi
Via Carroccio 6
20123 Milano

CERTIFICAZIONE DI NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
(a norma dell'art. 8, VI comma, del regolamento per la formazione continua)

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ in via _____
_____ iscritto/a a codesto Collegio Professionale al numero _____
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l'art. 75 D.P.R. cit. commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- 1) di essere a conoscenza dei contenuti del "*Regolamento di Formazione Continua del Perito Industriale*" e delle "*Linee guida sulla Formazione Continua*" così come approvate dal Ministero della Giustizia in data 30 novembre 2013
- 2) di **NON** esercitare la Professione di Perito Industriale
- 3) di essere consapevole del fatto che il Collegio Provinciale potrà utilizzare tutti i mezzi ritenuti necessari per verificare la veridicità della presente attestazione

CHIEDE

per quanto succitato ed in ottemperanza all'Art. 8, comma 6, del Regolamento la **riduzione dei Crediti Formativi da conseguire.**

SI IMPEGNA

A comunicare immediatamente a codesto Collegio ogni variazione, relativa alla propria attività lavorativa, che modifichi lo stato dell'autorizzazione alla riduzione dei Crediti Formativi.

Data _____ Firma e timbro _____

Allegato: Copia del Documento d'Identità in corso di validità



MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DELL'APPRENDIMENTO INFORMALE



AUTOCERTIFICAZIONE DELL'APPRENDIMENTO INFORMALE

ATTIVITA' PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART.6 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO

Il sottoscritto.....

C.F.

Iscritto all'ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di

Al n..... con specializzazione.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,

DICHIARA

Che nello svolgimento della propria attività professionale di

- Libero professionista
 - Titolare partita iva Individuale Associazione professionisti Società di professionisti
- Dipendente pubblico
 - Docente Dirigente Area Tecnica Area amministrativa Tipologia Ente/Amministrazione
- Dipendente privato
 - Area Tecnica Amministrativa Commerciale Dirigente

Ha effettuato, nel corso dell'anno, le seguenti attività professionali in forma innovativa ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo:

- Progettazione
.....
- Direzione dei lavori:
.....
- Attività di consulenza per clienti pubblici o privati:
.....
- Attività di consulenza in atti giudiziari:
.....
- Collaudi tecnico amministrativi, statici e funzionali:
.....

- Perizie tecniche:
.....
- Pareri tecnici:
.....
- Altre attività:
.....

E che in relazione alle stesse ha effettuato attività di apprendimento informale legato all'attività professionale innovativa, di cui sopra, con le seguenti modalità:

ATTIVITA' NON COMPUTATE IN ALTRA SEDE (Le attività formative elencate non devono in alcun modo essere riconosciute al di fuori dell'apprendimento informale di cui alla presente dichiarazione)	
<input type="checkbox"/>	Approfondimenti tecnici (libri, riviste, articoli tecnici su web, software tecnici, hardware tecnico):
<input type="checkbox"/>	Aggiornamenti normativi:
<input type="checkbox"/>	Partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili relativa al proprio ambito professionale:
<input type="checkbox"/>	Partecipazione a corsi o attività formative dall'ente o aziende datore di lavoro, erogati in assenza di convenzione di iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente:
<input type="checkbox"/>	Partecipazione ad attività di volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale:
<input type="checkbox"/>	Attività di ricerca tecnico scientifica:
<input type="checkbox"/>	Altro:

Tali attività di apprendimento informale legato all'attività professionale dimostrabile, coerentemente a quanto previsto al punto r) dell'art.2 del Regolamento di cui al Bollettino del Ministero della Giustizia n.13 del 15/07/2016

1 ora di attività di aggiornamento = 1 CFP, fino ad un massimo di 75 CFP nel quinquennio.

Conformemente a quanto previsto nella sezione "Apprendimento informale" del Regolamento di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13 del 15/07/2016

CHIEDE

ALL'ORDINE TERRITORIALE DI APPARTENENZA L'ATTRIBUZIONE DEI CFP PER L'APPRENDIMENTO INFORMALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DELLE LINEE GUIDA

Note esemplificative per la compilazione:

Approfondimenti tecnici:	Libro tecnico (indicare titolo, autore, editore e breve descrizione contenuto) Rivista tecnica (indicare titolo, autore, editore e breve descrizione contenuto) Articolo tecnico su web (indicare indirizzo web e breve descrizione contenuto) Formazione all'uso di nuovo acquisto software tecnico (descrivere nome programma e breve descrizione finalità) Formazione all'uso di aggiornamento software tecnico già in possesso (descrivere nome programma e breve descrizione finalità) Formazione all'uso di nuovo hardware tecnico (descrivere nome programma e breve descrizione finalità) Formazione all'uso di aggiornamento hardware tecnico (descrivere nome programma e breve descrizione finalità) (il tutto connesso all'attività professionale svolta)
Aggiornamenti normativi:	Studio di una legge nazionale, regionale, circolare di enti, linea guida, norme UNI, D.P.R., D.M. Circolari Ministeriali etc. (il tutto a carattere tecnico, connesso all'attività professionale svolta) (indicare la norma e la fonte utilizzata per lo studio)
Partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili relative al proprio ambito professionale (SAIE, MADE Expo etc.); (indicare nome evento, luogo di svolgimento, data di propria partecipazione e breve descrizione finalità evento)	
Partecipazione, in Italia o all'estero, a corsi, seminari, convegni etc., o altri eventi di provato valore scientifico in modalità frontale (indicare nome evento, luogo di svolgimento, data di propria partecipazione e breve descrizione finalità evento)	
Partecipazione a corsi o attività formative fornite dall'ente o azienda datore di lavoro, erogati in assenza di convenzione di iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente; (indicare nome evento, luogo di svolgimento, data di propria partecipazione e breve descrizione finalità evento)	

Seminario
**FORMAZIONE CONTINUA:
UN OBBLIGO, UN'OPPORTUNITA'**

Intervento:
**LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
FORMAZIONE CONTINUA DEI PERITI
INDUSTRIALI**

Relatore
Per. Ind. Fabio BONALUMI
*Consigliere Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati delle
Province di Milano e Lodi con delega in
materia di formazione*

Sabato 21 aprile 2018
Sala Venere – Enterprise Hotel –
Corso Sempione 91 - Milano

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE E ...**

**BUONA FORMAZIONE
A TUTTI!**



ANNIVERSARIO

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI

